

CONVENZIONE TRA AZIENDA USL DI PARMA E AZIENDA USL DI MODENA PER LA

COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE RIVOLTE AL

PERSONALE SANITARIO DELL'AZIENDA USL DI PARMA

L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA, di seguito per brevità denominata anche

“AUSL Parma”, Codice Fiscale e partita IVA 01874230343, con sede legale in Parma, Strada del

Quartiere, n. 2/A, rappresentata agli effetti del presente atto dal Direttore Assistenziale Dott. Emilio

Cammi;

E

L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA, di seguito per brevità denominata

anche “AUSL Modena”, Codice Fiscale e partita IVA 02241850367, con sede legale in Modena, Via

San Giovanni del Cantone, rappresentata agli effetti del presente atto dal Direttore Assistenziale

Dott.ssa Daniela Altariva;

PREMESSO CHE

- le Case della comunità (già Case della salute) sono un punto di riferimento per la salute dei cittadini, pensate come strutture sanitarie e socio-sanitarie, dove i servizi di assistenza primaria si integrano con quelli specialistici, ospedalieri, della sanità pubblica, della salute mentale e con i servizi sociali e del volontariato;
- le Case della comunità non sono solo luoghi fisici, ma sono pensate come un nuovo modo di lavorare e prestare servizi socio-sanitari mediante l'intervento integrato di diverse figure professionali: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti, infermieri, ostetriche e assistenti sociali; diventando, così, il punto di riferimento per i cittadini sul territorio per quanto riguarda la promozione della salute in senso ampio, tramite la promozione di sani stili di vita, la presa in carico integrata di patologie croniche e di casi di non autosufficienza, fino alla gestione dell'emergenza-urgenza;
- tra gli obiettivi più importanti delle Case della comunità vi sono, pertanto, l'integrazione delle

attività socio-sanitarie con quelle proprie ospedaliere, con particolare riferimento al tema delle c.d. "dimissioni protette" del paziente e la promozione di una medicina "di iniziativa", basata sull'offerta attiva di servizi a particolari categorie di cittadini e sulla partecipazione dell'utente alle scelte di cura e assistenza;

- tra i professionisti che operano nelle Case della comunità vi è la figura dell'Infermiere di famiglia e comunità, che promuove e tutela la salute dei cittadini della comunità territoriale di riferimento in collaborazione con le altre figure professionali presenti sul territorio;
- tale figura infermieristica richiede, quindi, una elevata motivazione ed orientamento al modello di sviluppo socio-sanitario territoriale dell'assistenza e una specifica ed adeguata formazione sul campo;
- presso l'Azienda USL di Modena sono presenti e operanti Infermieri di famiglia e comunità che svolgono la propria attività nelle Case di Comunità della provincia di Modena e che hanno acquisito una comprovata esperienza specifica nel settore;
- a tale scopo l'AUSL di Parma, con nota prot. 89006 del 10 dicembre 2025, ha confermato il proprio interesse ad un percorso formativo del personale sanitario alla stessa afferente per il miglioramento e perfezionamento delle competenze professionali di specifica pertinenza della figura dell'Infermiere di famiglia e comunità.

RICHIAMATI

- il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio) che al comma 5 dell'art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale) ha istituito la figura dell’“Infermiere di famiglia o di comunità” per potenziare la presa in carico dei cittadini in fase pandemica;
- il D.M. n. 77 del 23/05/2022, ad oggetto “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”, che nel definire i modelli

e gli standard per lo sviluppo dell'Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN), prevedendo, altresì, la riorganizzazione dell'Assistenza Territoriale e ridefinendo le Case della Comunità, al punto 6 dell'Allegato 1 declina il profilo, i requisiti e i compiti dell'Infermiere di famiglia o comunità;

- l'art. 46 e ss. del CCNL Comparto Sanità del 27/10/2025, triennio 2022-2024, il quale ha rafforzato il ruolo della formazione del personale ai fini del conseguimento di una maggiore qualità ed efficacia dell'attività aziendale, definendola *“leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo”* e stabilendo tra i principali obiettivi cui la formazione stessa è volta a: valorizzare il patrimonio professionale presente nelle Aziende ed Enti; assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l'operatività dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza; garantire l'aggiornamento professionale in relazione all'utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative; favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in funzione dell'affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professionali polivalenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne chiariscono il contesto, le finalità e i principi ispiratori.

Art. 2

(Oggetto della convenzione)

La presente convenzione disciplina i rapporti che si instaurano tra "AUSL Parma" e "AUSL Modena" per la collaborazione nella realizzazione di attività formative rivolte al personale sanitario di "AUSL

Parma". In particolare "AUSL Modena" si rende disponibile ad accogliere, compatibilmente con le proprie finalità istituzionali e possibilità organizzative, professionisti sanitari di "AUSL Parma" con l'obiettivo di perfezionarne le competenze assistenziali rivolte allo specifico percorso riguardante la figura dell'Infermiere di famiglia e comunità.

Art. 3

(Sede di svolgimento)

L'attività formativa oggetto della presente convenzione sarà svolta presso le Case di Comunità di AUSL Modena che di volta in volta verranno individuate per la formazione dei professionisti di AUSL Parma.

Art. 4

(Modalità di svolgimento)

L'attività formativa di cui alla presente convenzione si realizzerà tramite la frequenza osservativa in affiancamento a professionisti di AUSL Modena durante la loro ordinaria attività, in rapporto one-to-one. La definizione delle specifiche modalità organizzative e del numero di partecipanti alla formazione sarà demandata a successivi diretti accordi, mediante scambio di note, tra le Direzioni Assistenziali delle due Aziende coinvolte. Di norma l'affiancamento dei professionisti coinvolti avrà la durata di 10 giorni e si svolgerà in orario di servizio.

Art. 5

(Sicurezza e sorveglianza sanitaria)

AUSL Modena garantisce di operare in osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ss.mm.ii.

Nel rispetto degli obblighi di "informazione ai lavoratori", Ausl Modena fornirà al personale di "AUSL Parma" le informazioni relative ai rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui è chiamato ad operare.

Con riferimento alle misure di prevenzione, protezione, nonché a quelle volte alla gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività, i professionisti della "AUSL Parma" devono, in

ogni caso, rispettare le norme di sicurezza ed emergenza predisposte da Ausl Modena e riportate nei Piani di Emergenza delle strutture in cui svolgono la propria attività.

AUSL Modena mette a disposizione del personale di "AUSL Parma" i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ad eccezione dei DPI personali e di lunga durata (a titolo esemplificativo, quali scarpe) che sono, invece, forniti a cura di "AUSL Parma".

Quest'ultima, poi, provvede alla formazione generale e specifica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro così come previsto e disciplinato dal già citato D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed assicura la sorveglianza sanitaria e la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica dei professionisti coinvolti nel percorso.

Le parti concordano che l'osservanza e l'esecuzione degli aspetti succitati costituiscono requisito essenziale per l'avvio e la prosecuzione del percorso formativo in affiancamento di cui al presente accordo.

Art. 6

(Copertura assicurativa)

L'attività oggetto della presente convenzione è coperta dal regime di "ritenzione del rischio" di AUSL Parma e AUSL Modena, così come previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie", in applicazione della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 13.

Resta a carico del singolo professionista la copertura assicurativa per colpa grave.

Art. 7

(Oneri e/o costi)

La presente convenzione è a titolo gratuito e non comporta l'insorgere di oneri economici diretti a carico delle Parti.

Art. 8

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2026 al 31.12.2026.

Eventuali attività espletate nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2026 e la data di perfezionamento del presente accordo saranno comunque regolate in conformità alle previsioni dello stesso. Ciascuna delle parti contraenti può recedere in tutto o in parte dalla presente convenzione, anche prima della scadenza, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 9

(Rispetto del codice di comportamento)

I professionisti di AUSLPR sono tenuti a rispettare tutte le clausole di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 “Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione” coordinato con le modifiche introdotte con DPR n. 81 del 13 giugno 2023 ed integrato dal Regolamento interaziendale approvato con delibera AUSL Parma n. 35 del 24/01/2024 e AUSL Modena n. 39 del 25/01/2024.

Art. 10

(Clausola di adeguamento)

Ogni eventuale modifica od aggiornamento relativamente al contenuto del presente accordo, dovrà essere preventivamente concordata tra le parti, salvi gli adeguamenti automatici a futuri ed eventuali mutamenti normativi in materia di disciplina delle consulenze anche per gli aspetti concernenti il trattamento economico, fiscale, assistenziale e previdenziale.

Art. 11

(Inadempimenti)

In caso di inadempimento, la parte creditrice della prestazione inadempita, può intimare per iscritto all'altra parte, mediante lettera a mezzo PEC, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà risolta.

Art. 12

(Controversie)

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole e negoziale ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo bonario, per ogni eventuale controversia si individua il Foro competente esclusivo nel Tribunale di Modena.

Art. 13

(Trattamento dati personali)

In relazione al trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, le Aziende si impegnano, nell'ambito del trattamento dati di rispettiva competenza, all'osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 2016/679) e, per quanto applicabile, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i..

AUSL Parma si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso in conseguenza dell'opera svolta o dell'accesso alla struttura di AUSL Modena, ad effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

I dati forniti dalle Parti e relativi ai soggetti che svolgono le attività dedotte nel contratto e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla gestione del rapporto contrattuale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il conferimento di tali dati tra le Parti è necessario al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto ai sensi degli articoli 6 par. 1 lettera e) e 9 par. 2 lettera g) del RGPD.

ART. 14

(Bollo e registrazione)

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta le previsioni di cui all'art. 15

comma 2 bis, della Legge 241/1990 e ss.mm. ed ii., ed è soggetta:

- all'imposta di bollo, con oneri a carico dell'AUSL Parma, da ottemperare nelle modalità previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 642/72 Tariffe – parte prima, che per l'AUSL Parma risulta assolta in modalità virtuale con autorizzazione n. 17148/94 rilasciata in data 09.08.1994 dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma;

- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2° della tariffa allegata al DPR 26/04/1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico esclusivo della parte che ne richiederà la registrazione.

Azienda USL di Modena

Azienda USL di Parma

Il Direttore Assistenziale

Il Direttore Assistenziale

Dr.ssa Daniela Altariva

Dr.ssa Emilio Cammi